



ASSOCIAZIONE
"LABORATORIO FORENSE"

TRIBUNALE DI PORDENONE

PROTOCOLLO DEL PROCESSO CIVILE IL RITO DI FAMIGLIA

Allegato A - [Quesiti al Consultorio](#)

Allegato B - [Protocollo ascolto minori nei procedimenti civili](#)

Allegato B.1 – [Protocollo utilizzo aula audizioni minori](#)

Allegato C – [Spese straordinarie per i figli](#)

Allegato D – [Bozza condizioni traslative di immobili in separazioni / divorzi](#)

Allegato E – [Incarico indagini Polizia Tributaria](#)

Handwritten signature and initials, possibly reading "Fabi" and "L. 10/11".



PROTOCOLLO DEL PROCESSO CIVILE - IL RITO DI FAMIGLIA

1 – Quanto previsto nel presente protocollo si applica ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e, in genere, ad ogni altro procedimento in materia di famiglia, promossi davanti al Tribunale di Pordenone.

2 - Ricorso per separazione e divorzio

2.1 - Il ricorso dovrà essere presentato con l'assistenza di un difensore.

Allo stesso dovrà essere allegata la scheda ISTAT debitamente compilata.

3 - Documentazione da allegare al ricorso per separazione e divorzio

3.1 - Al ricorso dovranno essere allegate le dichiarazioni complete dei redditi (MOD 730 o UNICO) relative agli ultimi tre anni . E' inoltre auspicabile, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 708 cpc, che il difensore produca, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ogni altro documento utile a valutare la situazione economica della parte ricorrente (ad es. buste paga relative all'ultimo anno, estratti conti correnti o conti titoli intestati o cointestati col coniuge relativi all'ultimo semestre, visure catastali relative all'intestazione o cointestazione di immobili, certificati PRA relativi all'intestazione di veicoli, contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.) nonché

Spide
Vi *li* *bi*

documenti ed allegazioni idonei alla individuazione del tenore di vita della famiglia.

3.2 I casi che richiedono trattazione urgente, **eventualmente** con disposizione immediata di accertamenti relativi alla prole, andranno segnalati con apposita istanza in calce al ricorso, richiamata nell'intestazione.

3.3 - Nel caso debba applicarsi la legge straniera, l'avvocato, per una maggiore celerità del processo, avrà cura di indicare al Giudice i relativi estremi normativi.

3.4 - Le allegazioni documentali relative allo *status* delle parti in lingua straniera, dovranno essere corredate da idonea traduzione, asseverata nei casi previsti dalla legge. Sarà necessario in caso di matrimonio contratto all'estero che si depositi idonea documentazione relativa o alla sua trascrizione in Italia o alla celebrazione del medesimo all'estero (debitamente tradotta) completata dalle "apostille" o dalle vidimazioni/legittimazioni dell'autorità consolare, secondo le norme vigenti.

4 - Decreto di fissazione dell'udienza presidenziale

4.1 - Il decreto di fissazione per la personale comparizione dei coniugi dovrà contenere indicazione del nominativo del Giudice che tratterà il procedimento nonché della localizzazione della stanza in cui si terrà l'udienza presidenziale.

4.2 - Il decreto dovrà inoltre contenere

- a) l'avvertimento alla parte convenuta di munirsi di un avvocato per la predisposizione della difesa tecnica
- b) l'avvertimento della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui si trovi nelle condizioni previste dalla legge
- c) l'invito a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, depositando memoria difensiva con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- d) l'invito alle parti a depositare l'altra documentazione utile ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori, di cui al punto 3.1;

4.3 - Tra la notifica del ricorso e l'udienza dovranno decorrere almeno 40 giorni, salva dimidiazione del termine.

4.4 - Nel caso ritenga di disporre accertamenti immediati relativi alla prole ai sensi del precedente punto 3.2, il Presidente conferirà apposito quesito al

consultorio come da schema allegato al presente protocollo, specificando le generalità e l'indirizzo delle parti e la composizione del nucleo familiare ed assegnando termine possibilmente non inferiore a 60 giorni per il deposito della relazione.

Il consultorio convocherà le parti per un primo colloquio, avvertendo che esse potranno farsi anche informalmente accompagnare dai rispettivi difensori e fornire note e/o documenti pertinenti l'incarico. In tale incontro verranno illustrate le finalità dell'intervento del servizio e le relative modalità operative; potrà anche essere prevista l'osservazione diretta della relazione genitori/figli e, in tal caso, verrà valutata in contraddittorio l'eventuale necessità di procedere anche all'ascolto del/dei minore/minori e se ciò debba avvenire o meno nelle forme di cui al protocollo dedicato di cui al punto 15.1, lett. b. In caso di disaccordo delle parti sul punto, la questione verrà rimessa, con specifica e motivata istanza, alla decisione del Presidente.

Alla conclusione del percorso, si terrà un incontro di "restituzione" al quale potranno presenziare i legali.

Qualora nelle more del termine assegnato per il deposito della relazione si profilino situazioni tali da richiedere l'urgente intervento del Giudice, il Consultorio ne notificherà il Giudice stesso e gli avvocati.

In caso di istanze ed iniziative processuali assunte dai legali *medio tempore*, gli stessi ne daranno tempestiva notizia al Consultorio.

5 - Invito al difensore della parte resistente

5.1 - Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo nonché della compiutezza della difesa, è auspicabile che il difensore adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza depositando nei termini indicati memoria difensiva ed ogni opportuna documentazione, come da punto 3.1, per consentire al Presidente di assumere, con cognizione di causa, i provvedimenti di cui all'art. 708 cpc.

5.2 - In caso di deposito di memoria e/o documenti da parte del resistente all'Udienza Presidenziale, o comunque scaduto il termine di 10 giorni di cui al punto 4.2, sarà concesso, se richiesto, alla parte ricorrente un breve termine per controdedurre successivo all'udienza presidenziale, che non verrà differita.

Fidh
W. V. S. i. o.

In tali casi il Presidente assumerà i provvedimenti, riservati all'udienza, successivamente alla scadenza di detto termine, ovvero pronuncerà i provvedimenti necessari ed indifferibili, riservandosi la modifica degli stessi anche ai sensi dell'art. 709 ult. co. c.p.c.

5.3 – E' onere del difensore che si costituisce successivamente al termine di cui al punto 4.2, darne avviso al ricorrente.

6 – Udienza presidenziale

6.1 - Le udienze presidenziali, ai fini della predisposizione del ruolo, saranno fissate in giornate diverse per i procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, prevedendo una durata dell'udienza stessa di 15 minuti per quanto riguarda i procedimenti consensuali e di 1 ora per quelli giudiziali.

6.2 - La giornata d'udienza ha inizio alle 9.00 e termina tendenzialmente alle ore 14.00 ed i procedimenti verranno chiamati secondo l'orario fissato nel decreto. In caso di ritardo superiore ad un'ora rispetto all'orario fissato, il procedimento potrà essere differito ad altro orario, ovvero ad altra udienza, su richiesta delle parti.

6.3 – In caso di necessità di Ruolo, le udienze potranno essere fissate anche in orario pomeridiano.

6.4 - In caso di impedimento di una delle parti e/o del difensore a comparire all'udienza fissata ex art. 708 cpc, ne verrà data tempestiva informazione alla Cancelleria e/o al Presidente e all'altro difensore.

6.5 - All'Udienza Presidenziale, in ipotesi di procedimento consensuale il Presidente sente congiuntamente entrambe le parti assistite dai rispettivi difensori o dal comune difensore.

6.6 – In ipotesi di ricorso presentato da una sola parte, il Presidente sente le parti separatamente, entrambe alla mera presenza dei rispettivi difensori, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di riconciliazione nonché di verificare la possibilità di accordo su tutte le questioni afferenti la controversia; quindi sente entrambe le parti congiuntamente, assistite dai rispettivi difensori.

6.7 - Le dichiarazioni rese dai coniugi anche durante l'interrogatorio libero verranno verbalizzate .

6.8 – La parte comparsa senza difensore che dichiara espressamente di non volersi avvalere di un difensore, non potrà manifestare il consenso per la separazione consensuale ed il procedimento proseguirà secondo le normali scadenze processuali.

6.9 - La parte comparsa senza difensore sarà informata della facoltà di costituirsi davanti al Giudice Istruttore con le modalità che saranno indicate a verbale.

In ogni caso verranno adottati i provvedimenti provvisori,

6.10 - In caso di specifica richiesta di una delle parti, il Presidente provvederà anche in ordine ai rapporti che il minore ha diritto di mantenere con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale disciplinandone, se necessario e/o opportuno, anche le modalità.

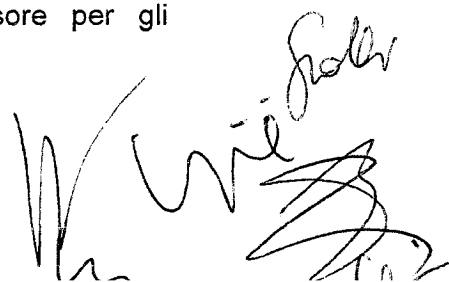
6.11 Nel caso l'un coniuge sollevi contestazioni sorrette da apprezzabili indizi in ordine all'attendibilità delle allegazioni e della documentazione afferenti la situazione economica dell'altro coniuge, è data facoltà al Presidente di rinviare l'udienza presidenziale indicando alla/e parte/i i documenti integrativi da produrre, riservandosi all'esito l'emissione dei provvedimenti provvisori sul punto.

7 - Passaggio dalla fase presidenziale a quella contenziosa

7.1 L'ordinanza presidenziale va notificata al coniuge convenuto non comparso ed al coniuge presente ma non assistito da un difensore, nel termine perentorio fissato dal Presidente.

7.2 - Il Presidente è tenuto ad indicare nel provvedimento

- a) il termine per il deposito di memoria integrativa per il ricorrente
- b) il termine di costituzione per il resistente
- c) l'avvertimento che la costituzione oltre il termine comporta le decadenze previste dalla legge
- d) la facoltà per il resistente di prendere visione in Cancelleria della memoria integrativa e dei documenti depositati dal ricorrente
- e) l'obbligo di avvalersi dell'assistenza di un difensore per gli incombenti di cui ai precedenti punti

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'W. Wite' followed by a large, stylized flourish. Below it, the initials 'F. 112' are visible.

8 - Memoria integrativa del ricorrente

8.1 - Il ricorrente si costituisce davanti al Giudice Istruttore depositando memoria entro il termine perentorio fissato dal Presidente.

8.2 - La memoria deve avere il contenuto dell'atto di citazione, integrando in tal senso la domanda e l'esposizione dei fatti già contenute nel ricorso introduttivo; può contenere domande ulteriori rispetto a quella iniziale (ad es. richiesta di addebito).

8.3 - E', inoltre, auspicabile, qualora non vi abbia già provveduto col ricorso e/o all'udienza presidenziale, che il ricorrente depositi ogni altro documento utile a valutare la sua situazione economica come indicato al punto 3.1.

9 - Costituzione del resistente

9.1 - Il resistente si costituisce con comparsa di risposta nel termine assegnatogli dal Presidente di almeno 10 gg. o, in caso di dimidiazione del termine, di 5 gg. prima dell'udienza di comparizione davanti al GI.

9.2 - Il resistente dovrà allegare, qualora non vi abbia già adempiuto in sede presidenziale, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni.

9.3 - E', inoltre, auspicabile, qualora non vi abbia già provveduto con la prima memoria difensiva e/o all'udienza presidenziale, che il resistente depositi ogni altro documento utile a valutare la sua situazione economica come indicato al punto 3.1.

10 - Addebito

10.1 - La domanda di addebito deve essere proposta, al più tardi, con la tempestiva costituzione delle parti davanti al GI.

10.2 - La parte nei cui confronti viene richiesto l' addebito, può rendere dichiarazione di ammissione di colpa esonerando parte istante dalla prova dei fatti che vengono riconosciuti.

11 – Udienze avanti il GI

11.1 – Tutte le udienze dei procedimenti di famiglia, nessuna esclusa, saranno trattate dal Giudice designato e pertanto non saranno concesse deleghe a Giudici Onorari.

11.2 - Attesa la delicatezza dei procedimenti, le discussioni sull'ammissione dei mezzi istruttori così come ogni adempimento istruttorio, si terranno "a porte chiuse" e comunque in modo tale da assicurare la riservatezza alle parti.

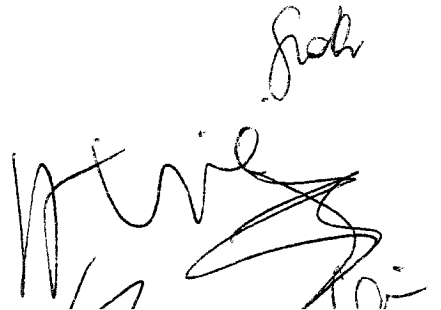
11.3 – Non è opportuna la presenza personale delle parti alle udienze, salvi i casi di loro audizione ovvero alle udienze di espletamento di attività istruttoria quali l'assunzione delle prove testimoniali ed il conferimento incarico CTU sia per indagini patrimoniali sia per valutazione capacità genitoriali o altro.

11.4 - Se richiesto anche da una sola delle parti ed anche in prima udienza, il Giudice Istruttore trattiene la causa in decisione in punto status sia nei procedimenti di separazione sia in quelli di divorzio.

11.5 – Le parti provvederanno, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ad integrare la documentazione relativa ai redditi con il deposito delle dichiarazioni già presentate nelle more del procedimento e ancora non dimesse.

11.6 – In caso di conferimento d'incarico al Consultorio, questo convocherà le parti per un primo colloquio, al quale potranno presenziare anche i rispettivi difensori. In tale incontro, verranno illustrate le finalità dell'intervento del servizio e le relative modalità operative; potrà anche essere prevista l'osservazione diretta della relazione genitori/figli, e, in tal caso, verrà valutata in contraddittorio l'eventuale necessità di procedere anche all'ascolto del/dei minore/minori e se ciò debba avvenire o meno nelle forme di cui al protocollo dedicato di cui al punto 16.1, lett. b. In caso di disaccordo delle parti sul punto, la questione verrà rimessa, con specifica e motivata istanza, alla decisione del Giudice.) Le parti avranno cura di far avere al Consultorio, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro, copia degli atti e documenti pertinenti l'incarico.

Alla conclusione del percorso, si terrà un incontro di "restituzione" al quale potranno presenziare i legali.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are several overlapping signatures, including one that appears to be 'Goh' and another that looks like 'M. Vile'.

Qualora nelle more del termine assegnato per il deposito della relazione si profilino situazioni tali da richiedere l'urgente intervento del Giudice, il Consultorio ne notizierà il Giudice stesso e gli avvocati.

In caso di istanze ed iniziative processuali assunte dai legali *medio tempore*, gli stessi ne daranno tempestiva notizia al Consultorio.

12 - Procedimenti davanti al Collegio (ricorsi congiunti per divorzio, ricorsi ex art. 710-709 ter c.p.c., ricorsi ex art. 317 bis , 330, 333, c.c.)

12.1 - Le udienze relative ai procedimenti instaurati su ricorso congiunto delle parti e quelle a seguito di ricorso di una sola parte saranno fissate in giornate diverse prevedendo una durata dell'udienza stessa di 15 minuti per quanto riguarda i procedimenti consensuali e di 1 ora per quelli giudiziali

12.2 - La giornata d'udienza ha inizio alle 9.00 e termina tendenzialmente alle ore 14.00 e i procedimenti verranno chiamati secondo l'orario fissato nel decreto. In caso di ritardo superiore ad un'ora rispetto all'orario fissato, il procedimento potrà essere differito ad altro orario, ovvero ad altra udienza.

12.3 – In caso di necessità di ruolo, le udienze potranno essere fissate anche in orario pomeridiano.

12.4 - Per quanto riguarda la disciplina delle udienze, ci si conformerà alle indicazioni di cui al punto 11, in quanto compatibili.

13 - Ricorsi ex art. 710-709 ter c.p.c., ricorsi ex art. 317 bis , 330, 333, c.c.

13.1 Il ricorso dovrà essere presentato con l'assistenza di un difensore.

13.2 - Al ricorso dovranno essere allegate le dichiarazioni complete dei redditi (MOD 730 o UNICO) relative agli ultimi tre anni. E' inoltre auspicabile, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti provvisori, che il difensore produca, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ogni altro documento utile a valutare la situazione economica della parte ricorrente (ad es. buste paga relative all'ultimo anno, estratti conti correnti o conti titoli intestati o cointestati col coniuge relativi all'ultimo semestre, visure catastali relative all'intestazione o cointestazione di immobili, certificati PRA relativi all'intestazione di veicoli,

contratti di locazione, richieste di finanziamenti, mutui, leasing, ecc.) nonché documenti ed allegazioni idonei alla individuazione del tenore di vita della famiglia.

I casi che richiedono trattazione urgente, **eventualmente** con disposizione immediata di accertamenti relativi alla prole, andranno segnalati con apposita istanza in calce al ricorso, richiamata nell'intestazione.

Nel caso debba applicarsi la legge straniera, l'avvocato, per una maggiore celerità del processo, avrà cura di indicare, al Giudice i relativi estremi normativi.

Le allegazioni documentali relative allo *status* delle parti in lingua straniera, dovranno essere corredate da idonea traduzione, asseverata nei casi previsti dalla legge.

13.3 - All'atto del deposito del ricorso, il Presidente nomina il Giudice relatore – sempre togato - il quale provvederà a fissare udienza di comparizione delle parti avanti a sé.

Il decreto di fissazione dell'udienza dovrà contenere indicazione del nominativo del Giudice che tratterà il procedimento nonché della localizzazione della stanza in cui si terrà l'udienza.

Il decreto dovrà inoltre contenere

- a) l'avvertimento alla parte convenuta di munirsi di un avvocato per la predisposizione della difesa tecnica
- b) l'avvertimento della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui si trovi nelle condizioni previste dalla legge
- c) l'invito a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, depositando memoria difensiva con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- d) l'invito alle parti a depositare l'altra documentazione utile ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori, di cui al punto 13.2;

Tra la notifica del ricorso e l'udienza dovranno decorrere almeno 40 giorni, salva dimidiazione del termine.

Nel caso ritenga di disporre accertamenti immediati relativi alla prole ai sensi del precedente punto 13.2, il Giudice relatore conferirà apposito quesito al Consultorio come da schema allegato al presente protocollo, specificando le generalità e l'indirizzo dei genitori e dei figli ed assegnando termine possibilmente non inferiore a 60 giorni per il deposito della relazione.

Il Consultorio convocherà le parti per un primo colloquio, avvertendo che esse potranno farsi anche informalmente accompagnare dai rispettivi difensori e fornire note e/o documenti pertinenti l'incarico. In tale incontro, verranno illustrate le finalità dell'intervento del servizio e le relative modalità operative; potrà anche essere prevista l'osservazione diretta della relazione genitori/figli, e, in tal caso, verrà valutata in contraddittorio l'eventuale necessità di procedere anche all'ascolto del/dei minore/minori e se ciò debba avvenire o meno nelle forme di cui al protocollo dedicato di cui al punto 16.1, lett. b. In caso di disaccordo delle parti sul punto, la questione verrà rimessa, con specifica e motivata istanza, alla decisione del Giudice relatore.)

Alla conclusione del percorso, si terrà un incontro di "restituzione" al quale potranno presenziare i legali.

Qualora nelle more del termine assegnato per il deposito della relazione si profilino situazioni tali da richiedere l'urgente intervento del Giudice, il Consultorio ne notificherà il Giudice stesso e gli avvocati.

In caso di istanze ed iniziative processuali assunte dai legali *medio tempore*, gli stessi ne daranno tempestiva notizia al Consultorio.

All'esito dell'udienza, il Giudice relatore rimetterà la causa al Collegio in camera di consiglio.

Qualora non ritenga di poter adottare provvedimenti definitivi allo stato degli atti, il Collegio adotterà i provvedimenti provvisori ed assegnerà un termine alle parti per la formulazione di eventuali istanze istruttorie, rinviando ad un'udienza successiva per la discussione e la decisione sulle stesse.

All'assunzione delle prove eventualmente ammesse provvederà il Giudice delegato.

In caso di conferimento d'incarico al Consultorio, si seguirà la prassi di cui al punto 11.6.

Al termine dell'eventuale istruttoria, il Giudice relatore inviterà le parti a precisare le conclusioni e rimetterà la causa al Collegio in camera di consiglio per l'adozione dei provvedimenti definitivi.

13.4 - Ai fini della razionalizzazione dei tempi dell'udienza e della celerità del processo nonché della completezza della difesa, è auspicabile che il difensore del resistente adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza depositando nei termini indicati memoria difensiva ed ogni opportuna

documentazione, come da punto 13.2, per consentire al Giudice di assumere, con cognizione di causa, i provvedimenti provvisori.

In caso di deposito di memoria e/o documenti da parte del resistente alla prima udienza, o comunque scaduto il termine di 10 giorni di cui al punto 13.3, sarà concesso, se richiesto, alla parte ricorrente un breve termine per controdedurre successivo all'udienza, che non verrà differita. In tali casi il Giudice relatore riferirà al collegio per i provvedimenti del caso successivamente alla scadenza di detto termine.

E' onere del difensore che si costituisce successivamente al termine di cui al punto 13.3, darne avviso al ricorrente.

13.5 – In caso di ricorso congiunto, il ricorso viene deciso dal Collegio in camera di consiglio, previa verifica della rispondenza degli accordi all'interesse dei minori.

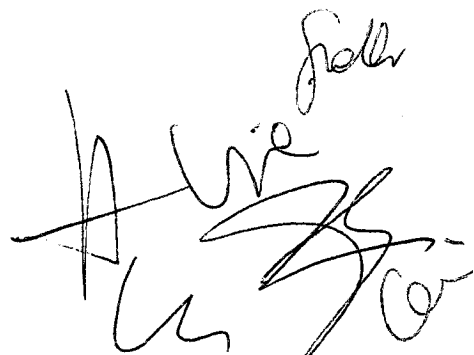
14 - Ascolto dei minori

14.1 – L'ascolto dei minori verrà disposto dal Presidente, dal Collegio ovvero dal GI, solo in presenza di comprovate ragioni di opportunità.

14.2 - Quando disposto, l'ascolto sarà disciplinato dal relativo Protocollo.

15. – Trasferimento intrafamiliare di beni

15.1 - Le parti, con il ricorso congiunto per separazione, per divorzio, ovvero in sede di precisazione di conclusioni congiunte, ovvero in sede di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio, possono prevedere il trasferimento di beni immobili, mobili registrati e quote societarie a favore l'uno dell'altro, ovvero a favore della prole. Con gli stessi atti, sugli stessi beni ed a favore degli stessi soggetti, potranno essere costituiti anche diritti reali limitati e/o vincoli di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'A. Vire' with a large flourish, and there are other initials or marks below it.

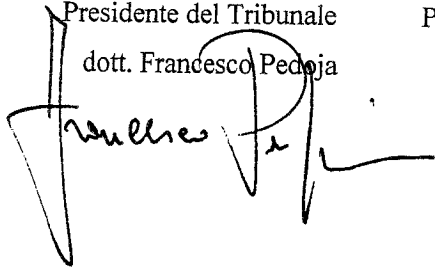
16. - Rinvio a protocolli già adottati

16.1 – Integrano il presente protocollo

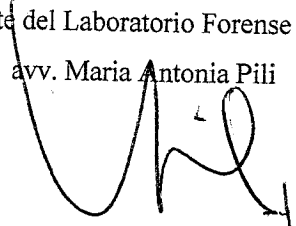
- a) Schema quesito al CTU ovvero al Consultorio su capacità genitoriali / affidamento / collocazione dei figli minori
- b) Protocollo ascolto minori
- c) Protocollo spese straordinarie
- d) Schema trasferimenti immobiliari
- e) Schema quesito Polizia Tributaria

Pordenone, 20 Settembre 2013

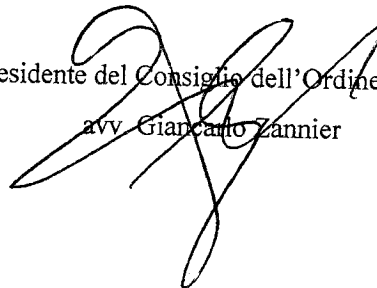
Presidente del Tribunale
dott. Francesco Pedoja



Presidente del Laboratorio Forense
avv. Maria Antonia Pili

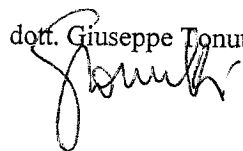


Presidente del Consiglio dell'Ordine
avv. Giancarlo Zannier



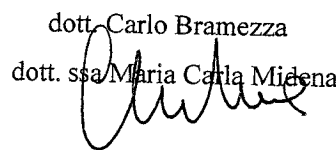
Direttore Generale ASS n. 6 "Friuli Occidentale"

dott. Giuseppe Tonutti



per Direttore Generale ULSS n. 10 "Veneto Orientale"

dott. Carlo Bramezza
dott. ssa Maria Carla Midena



Presidente Consultorio Familiare Noncello - Pordenone

dott. ssa Eleonora Ceschin



Presidente Consultorio Familiare Fondaco - Portogruaro

dott. ssa Marina Moro

